



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC, Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo

Determinazione dirigenziale n. 226 del 23/04/2026

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023, per l'acquisto di prodotti cosmetici dalla Ditta ICIM International Srl - BioNike – Viale Italia n.60 Lainate (MI) - Anno 2026. CIG: BB60CF0E13.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visti:

- l'art.107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2024 avente ad oggetto "Incarico di Dirigente del I Settore: Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Uffici per il digitale, Lavori Pubblici. Conferma delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione Datore di lavoro";

Visto l'art. 15 del DLgs 36/2023 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento le stazioni appaltanti individuano un Responsabile Unico del Progetto (RUP), in questo caso può identificarsi nella Dott.ssa Maria Teresa Vaccotti, Referente della Farmacia Comunale;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 707 del 13.12.2024 si è provveduto ad affidare, in seguito a gara d'appalto, a UNIFARMA DISTRIBUZIONE SpA di Fossano per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2027 la fornitura ordinaria dei farmaci, parafarmaci e servizi connessi per la Farmacia Comunale;

Visto, altresì, il contratto di appalto per la fornitura di che trattasi Rep.n.14859 del 26.02.2025;

Preso atto, inoltre, che l'art 10 "Acquisti diretti e indiretti" del Capitolato di appalto recita: "l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, nell'interesse dell'Ente e per l'ottimizzazione del servizio, di fare acquisti diretti anche dalle ditte produttrici e presso i fornitori diversi dall'aggiudicatario" e che, l'impresa che ha partecipato alla gara di appalto, ha accettato tale articolo riconoscendo la procedura come prassi generalmente consolidata;

Dato atto che l'acquisto diretto, senza l'intermediazione del grossista, di prodotti a più alta rotazione, dalle ditte produttrici e concessionarie, tra cui non c'è concorrenza in quanto ciascuna di esse tratta il suo esclusivo prodotto, permette un più elevato margine di guadagno e quindi una spesa più contenuta, a parità di numero di pezzi acquistati, per una più efficiente gestione del budget attribuito e permette altresì una dotazione più aggiornata con le novità di mercato, la possibilità di sostituire prodotti obsoleti e supporti gratuiti per tutta l'attività di vendita;

Constatato che i prodotti cosmetici della Ditta ICIM International Srl - BioNike, con sede a Lainate (MI), CAP 20045, Viale Italia n.60 - P.IVA 13400510155, hanno avuto un ottimo riscontro sul mercato locale, con conseguente richiesta da parte della clientela di riassortimento degli stessi;

Ritenuto, pertanto, necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento di quanto sopra;

Richiamata, la trattativa diretta effettuata in data 23.04.2026 a favore della Ditta sopracitata, tramite la piattaforma certificata a disposizione di questo Comune, ai sensi dell'art.25 del D.lgs. 36/2023, per l'importo di €. 4.979,00 oltre IVA di legge, per un totale di €.6.075,00;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 192, il quale prescrive che le stazioni appaltanti rendano noto il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;

Dato atto che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Richiamato il nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare:

- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante procede all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che

contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto è quello di acquistare diversi prodotti cosmetici per la Farmacia Comunale;
- l'importo è di €.4.979,00 oltre IVA di legge;
- il fornitore è la Ditta ICIM International Srl - BioNike, con sede a Lainate (MI), CAP 20045, Viale Italia n.60 P.IVA 13400510155;
- il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.18 del D.lgs.36/2023;
- la modalità di scelta del contraente, valutate le sue caratteristiche, è quella prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella procedura di affidamento;

Precisato che:

- la prestazione, di cui in oggetto, non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.lgs.36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- per l'affidamento in parola non sarà rispettato il principio di rotazione sancito dall'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici 36/2023, poiché trattasi di prodotti che possono essere erogati esclusivamente dalla ditta individuata per caratteristiche proprie, con esperienza nella produzione a proprio marchio di prodotti skin care e che, pertanto, non sono reperibili presso grossisti o altri intermediari;
- in riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs.36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della prestazione in parola, in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale, possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n.36/2023 e che siano esenti i contratti di importo entro i 40.000 euro;

Visto, altresì, il principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs. 36/2023: *“ le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”* in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, non tralasciando il principio della fiducia e il principio dell'accesso al mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs.36/2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto a favore della Ditta ICIM International Srl - BioNike, con sede a Lainate (MI), CAP 20045, Viale Italia n.60 P.IVA 13400510155, per una spesa di €. 4.979,00, oltre IVA di legge, per complessivi €. 6.075,00;

Constatato che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, a norma dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. medesimo;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2026/2028";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2026, esecutiva ai sensi di legge "Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 e smi - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.02.2026 Esame ed approvazione I Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2026-2028";

Verificato che la spesa di €.6.075,00 trova copertura come segue: Missione 14, Programma 4, Art. 1, Cap.11404301 "Acquisto beni e materiali per la gestione della Farmacia Comunale" (Imp.2026/1020) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, ove è prevista la necessaria disponibilità;

Visto l'art.9 della Legge 03/08/2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*;

Visti, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 107 «Funzioni e responsabilità della dirigenza», comma 3, e l'art. 183 «Impegno di spesa»;
- l'art. 50 del D.lgs.36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 3 della legge n.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. n. 33/2013 e l'art.28 del D.lgs. n.36/2023, in materia di trasparenza dei contratti pubblici;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l'art. 73 «I dirigenti», comma 3;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'art.16 «I dirigenti», comma 1, lett. f);

Richiamate:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo

successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";

- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

Vista la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 08/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 ai sensi dell'art.6 del D.L. 81/2021 convertito in legge n.113/2021";

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla Ditta ICIM International Srl -BioNike, con sede a Lainate (MI), CAP 20045, Viale Italia n.60 P.IVA 13400510155 la fornitura di prodotti cosmetici per una spesa di €4.979,00 oltre IVA di legge, per complessivi €6.075,00;
3. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art.17, comma 1 e comma 2 del D.lgs.36/2023;
4. di registrare giuridicamente l'impegno di spesa di €6.075,00 trova copertura come segue: Missione 14, Programma 4, Art. 1, Cap.11404301 "Acquisto beni e materiali per la gestione della Farmacia Comunale" (Imp.2026/1020) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, ove è prevista la necessaria disponibilità
5. di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art.18 del D.lgs.36/2023;
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla L.126/2014, che il pagamento della somma di cui trattasi è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che alla data odierna non sussistono elementi oggettivi per dichiarare la non compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica:

DATA SCADENZA PAGAMENTO	IMPORTO SPESA
Anno 2026	€ 6.075,00

7. di dare atto che, al momento della liquidazione della fattura, verrà effettuata la verifica sulla regolarità contributiva (DURC) del fornitore;
8. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);

9. di dare atto che il codice CIG relativo alla presente prestazione è: BB60CF0E13;
10. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte del sottoscritto dirigente, del presente provvedimento, l'insussistenza delle situazioni di conflitto d'interesse previste dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e sul sito dell'Ente nella sezione "Bandi, avvisi di gara e procedure di affidamento" e, in elenco sottosezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti dirigenti", al fine del rispetto della normativa in tema di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013;
12. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.04.2015 all'oggetto "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico", come integrata da successiva Direttiva del Segretario Generale n. 1 - prot. n. 3090 - del 17/02/2016, in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, nonché dalla Direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative".

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC,
Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo
Determinazione Dirigenziale 226 del 23/04/2026

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023,
per l'acquisto di prodotti cosmetici dalla Ditta ICIM International Srl
- BioNike – Viale Italia n.60 Lainate (MI) - Anno 2026. CIG:
BB60CF0E13.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con
il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 23/04/2026

Il Dirigente del Settore Finanziario